

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

decreta:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

² A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti:

- a. l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo di prodotti;
- b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;
- c. l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.

³ Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione contro le radiazioni e il rumore della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *radiazioni non ionizzanti*: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
- b. *stimoli sonori*: infrasuono, suono e ultrasuono;
- c. *prodotto*: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

Art. 3 Utilizzo di prodotti

1 RS 101

2 RS 814.01

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

¹ Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

² Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può:

- a. prevedere un attestato di competenza;
- b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.

³ Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

¹ Il Consiglio federale disciplina le misure da adottare per ridurre i rischi di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori e per prevenirne i danni.

² Esso può:

- a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b. prevedere un obbligo d'informazione;
- c. prevedere misure di protezione;
- d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può:

- a. vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b. vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

Art. 6 Acquisizione di basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 7 Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi rilevanti per la salute delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

Art. 8 Esecuzione da parte della Confederazione

.....

¹ La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

² Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all'articolo 5 lettera a.

Art. 9 Controlli da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

- a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4;
- d. dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
- e. dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

² Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per parti dei controlli di cui al capoverso 1 lettere a e c.

Art. 10 Delega di compiti

¹ Il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo del rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4. Questi possono ordinare misure secondo l'articolo 11 capoverso 3 lettera d.

² Esso sorveglia l'operato dei terzi incaricati.

³ I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti per i controlli di cui al capoverso 1.

⁴ Sempre che le spese dei terzi incaricati per adempiere ai compiti loro delegati non siano coperte da emolumenti di cui al capoverso 3, la Confederazione accorda una remunerazione.

Art. 11 Provvedimenti amministrativi

¹ L'organo di controllo può controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

² Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

³ Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, l'organo di controllo può in particolare:

- a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;
- b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

- c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute.

⁴ L'organo di controllo avverte il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Art. 12 Emolumenti

¹ Gli organi d'esecuzione riscuotono emolumenti per i controlli di cui agli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1.

² Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

- a. il loro ammontare;
- b. le modalità della riscossione;
- c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

³ Al riguardo, tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.

Art. 13 Protezione dei dati

¹ Le autorità d'esecuzione della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate a trattare i dati personali, inclusi quelli riguardanti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.

² Le autorità d'esecuzione possono custodire tali dati sotto forma elettronica e, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione uniforme della presente legge, scambiarsi reciprocamente. Per lo scambio dei dati possono ricorrere a procedure di richiamo automatizzate. In tal caso il Consiglio federale stabilisce chi è autorizzato a trattare quali dati personali e per quali scopi.

³ Il Consiglio federale disciplina le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere e con organizzazioni internazionali. I dati personali possono essere trasmessi soltanto se:

- a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure
- b. è assolutamente necessario per scongiurare un pericolo imminente per la salute.

Art. 14 Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

.....

Art. 15 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

³ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, smercia, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁴ sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

...

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori